

Determina N. 263 del 29/04/2024

**OGGETTO:** CONVENZIONE CON L'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DEL PIEMONTE ORIENTALE PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ PROFESSIONALIZZANTE PER SPECIALIZZANDI NON MEDICI IN FORMAZIONE SPECIALISTICA PRESSO STRUTTURE EXTRA RETE FORMATIVA.

**IL DIRETTORE  
SC AFFARI GENERALI**

in forza della delega conferita con deliberazione del Direttore generale n. 9 del 4 gennaio 2024

**Premesso che:**

- l'Università degli studi del Piemonte Orientale con e-mail del 22 aprile u.s., prot. ASST n. 27724 di pari data, ha chiesto a questa azienda la disponibilità ad accogliere la dott.ssa Ester Antemi, specializzanda iscritta al I anno della scuola di specializzazione in patologia clinica e biochimica clinica, per lo svolgimento di uno stage fuori rete formativa presso la SC SMEL 2 - Analisi chimico - cliniche;
- a seguito delle successive intese intercorse tra i competenti uffici del suddetto Ateneo e di questa ASST è stato concordato il testo dell'accordo da formalizzare tra le parti per disciplinare le modalità della formazione specialistica di area sanitaria della dott.ssa Ester Antemi presso la suddetta struttura;

**Richiamati:**

- l'art. 27 del DPR 11 luglio 1980 n. 382, che consente alle Università di stipulare convenzioni con enti pubblici e privati, al fine di avvalersi di attrezzature e servizi logistici extrauniversitari per lo svolgimento di attività didattiche integrative di quelle universitarie, finalizzate al completamento della formazione accademica e professionale;
- l'art. 1 del DPR 10 marzo 1982 n. 162, che stabilisce che le scuole dirette a fini speciali e le scuole di specializzazione fanno parte dell'ordinamento universitario e concorrono a realizzare i fini istituzionali delle università;
- l'art. 6, comma 2, del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502. che, al fine di soddisfare le specifiche esigenze del Servizio sanitario nazionale connesse alla formazione degli specializzandi e all'accesso ai ruoli dirigenziali del Servizio sanitario nazionale, prevede la stipula di specifici protocolli tra università e regioni per disciplinare le modalità della reciproca collaborazione e rinvia alla sottoscrizione di appositi accordi tra le università e le aziende ospedaliere la definizione dei rapporti in attuazione delle predette intese;

- il DM 16 settembre 2016, n. 716 “Riordino delle scuole di specializzazione ad accesso riservato ai “non medici”;

**Preso atto** che il direttore della SC SMeL 2 - Analisi chimico - cliniche ha confermato la volontà di garantire alla dott.ssa Ester Antemi la possibilità di svolgere attività professionalizzanti finalizzate al completamento della formazione specialistica, esprimendo parere favorevole alla stipula della convenzione;

**Accertato** di poter sottoscrivere l'accordo con l'Università degli studi del Piemonte Orientale per disciplinare la partecipazione di questa ASST alla formazione della specializzanda in patologia clinica e biochimica clinica;

#### DETERMINA

di sottoscrivere con l'Università degli studi del Piemonte Orientale la convenzione per lo svolgimento da parte della dott.ssa Ester Antemi di attività formativa professionalizzante presso la SC SMeL 2 - Analisi chimico - cliniche, non inclusa nella rete formativa della scuola di specializzazione in patologia clinica e biochimica clinica del citato Ateneo, nei termini di cui al testo allegato al presente atto (all. A).

IL DIRETTORE  
SC AFFARI GENERALI  
dr.ssa Mariagiulia Vitalini

Il responsabile del procedimento: dr.ssa Paola Castelli

Documento prodotto in originale informatico e firmato ai sensi del “Codice dell'amministrazione digitale” (d.lgs. n. 82/2005 e s.m.i)

# **ACCORDO INDIVIDUALE PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ PROFESSIONALIZZANTE PER SPECIALIZZANDI NON MEDICI ISCRITTI A SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE DI AREA SANITARIA PRESSO LE STRUTTURE EXTRA RETE FORMATIVA**

**VISTO** il Decreto Ministeriale Miur di concerto con il Ministero della Salute 16/9/2016 n. 716;

**IN ATTESA** che venga emanato il Decreto Ministeriale di Definizione degli standard, dei requisiti e degli indicatori di attività formativa e assistenziale delle Scuole di specializzazione di area sanitaria ad accesso riservato ai laureati non medici;

## **TUTTO CIÒ PREMESSO TRA**

l'Università degli studi del Piemonte Orientale, C.F. n. 94021400026, con sede in Vercelli, Via Duomo, 6, rappresentata per il presente atto dal Direttore della Scuola di specializzazione in Patologia clinica e biochimica clinica - non medici Prof. Umberto Dianzani, per delega con D.R. repertorio n. 1070 prot. n. 79994 del 13/7/2021;

## **E**

l'Azienda socio sanitaria territoriale Papa Giovanni XXIII, (di seguito "ASST") con sede in Bergamo, Piazza OMS, 1 C.F. 04114370168, in persona del direttore generale, dott. Francesco Locati;

di seguito denominate collettivamente "Parti"

### **1. Oggetto dell'accordo**

Le parti attivano un rapporto di collaborazione per lo svolgimento di attività professionalizzante extra rete formativa della dott.ssa Antelmi Ester, specializzanda iscritta alla Scuola di specializzazione in Patologia Clinica e Biochimica Clinica (di seguito "specializzanda") presso la SC SMeL 2 Analisi chimico cliniche, diretta dalla Dr.ssa Maria Grazia Alessio, ASST Papa Giovanni XXIII Bergamo.

### **2. Premesse**

L'ASST dichiara di essere:

una struttura pubblica

una struttura privata accreditata e contrattualizzata con il SSN

### **3. Dati specializzanda**

Cognome e nome: Antelmi Ester, codice fiscale [REDACTED], nata il [REDACTED] a [REDACTED], residente in [REDACTED], tel [REDACTED] email [REDACTED], iscritta al I anno della Scuola di specializzazione in patologia clinica e biochimica clinica - non medici.

#### **4. Modalità svolgimento tirocinio**

Periodo di svolgimento dal 15/05/2024 al 15/10/2024 presso la SC SMeL 2 Analisi chimico cliniche, diretta dalla Dr.ssa Maria Grazia Alessio, tutor di riferimento ASST: dott.ssa Laura Michetti.

Conoscenze, abilità e competenze del tirocinio:

-Panoramica del laboratorio analisi (fase preanalitica, flussi e organizzazione dell'attività dall'arrivo del campione alla refertazione, sistema qualità, gestione della strumentazione);

-I settore: Diagnostica Urinaria: Conoscenza approfondita dei sistemi automatici per L'esame chimico delle urine: gestione ed interpretazione dell'esame completo urine, acquisizione delle competenze di base per la lettura microscopica del sedimento e lettura di almeno 200 sedimenti; studio della morfologia delle emazie per la classificazione delle microematurie; concetti di base dell'analisi dei calcoli mediante spettrofotometria ad infrarossi;

-II settore: Conoscenza approfondita dei sistemi automatici per la emocromocitometria, esecuzione di almeno 200 determinazioni di emocromi;

-III settore: Diagnostica proteica: Teoria e pratica delle tecniche di analisi e separazione elettroforetica e cromatografica con esecuzione di almeno 100 determinazioni in elettroforesi e immunofissazioni.

#### **5. Copertura assicurativa**

L'ASST provvederà, con adeguato massimale, alla copertura assicurativa per i rischi professionali, per la responsabilità civile contro terzi e gli infortuni connessi all'attività svolta dalla specializzanda in formazione presso le proprie strutture, alle stesse condizioni del proprio personale, ai sensi dell'art. 3 del Decreto Ministeriale Miur di concerto con il Ministero della Salute 16/9/2016 n. 716.

#### **6. Trattamento dati personali e obbligo di riservatezza**

In conformità a quanto previsto dal Reg. U.E. n 2016/679 e dal d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e successive modifiche e integrazioni, tutti i dati che saranno trattati dalle parti in esecuzione della presente convenzione verranno utilizzati solo per perseguire le finalità previste dall'art. 2, nonché per adempiere agli obblighi di legge e saranno trattati con modalità manuali e automatizzate, secondo i principi di liceità, correttezza, trasparenza, limitazione delle finalità e della conservazione, minimizzazione dei dati, esattezza, integrità e riservatezza.

Le parti assicurano inoltre l'adozione di misure tecniche e organizzative idonee per garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio, come specificamente richiesto dall'art. 32 del citato Regolamento europeo.

In particolare l'Università, in qualità di titolare del trattamento, autorizza l'ASST a trattare i dati personali della specializzanda, conferendole la nomina di responsabile esterno del trattamento ai sensi dell'art. 28 del Regolamento UE.

L'ASST, in qualità di titolare del trattamento per i dati dei medici che svolgono attività di tutor, autorizza l'Università a trattare i dati personali che saranno comunicati nell'ambito dello svolgimento dell'attività in oggetto.

Oltre ad assicurare i suddetti impegni le parti, si impegnano anche a:

-consentire il trattamento solo a persone autorizzate che hanno assunto l'impegno alla riservatezza;

-assistere l'altra parte, ove possibile, per dare seguito ad eventuali richieste per l'esercizio dei diritti dell'interessato;

-mettere a disposizione dell'altra parte, ove possibile, su sua specifica richiesta, le informazioni per dimostrare il rispetto dei suddetti obblighi e consentire eventuali ispezioni.

I dati personali trattati dalle parti saranno cancellati nel momento in cui non saranno più necessari rispetto alle finalità per le quali sono stati raccolti e trattati, fatti salvi eventuali obblighi di conservazione previsti dalla normativa.

La specializzanda potrà accedere solo ai dati strettamente necessari per l'espletamento del tirocinio e, per essi, è stabilito l'obbligo di riservatezza sui processi produttivi dell'ASST e su ogni altra informazione di cui vengano a conoscenza nell'ambito dell'attività di tirocinio.

A tal fine la specializzanda sarà autorizzata al trattamento dei dati dall'ASST e dovrà assicurare un comportamento corretto, osservando le istruzioni impartite dalla stessa ASST.

## **7. Misure in materia di prevenzione e protezione della salute**

La specializzanda, ai sensi dell'art. 2, comma 1, del decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81, che svolge attività di tirocinio presso le strutture dell'ASST ed è esposta a rischi, è equiparata ai lavoratori ai soli fini dell'adozione delle misure di prevenzione e sicurezza.

Al riguardo, l'ASST, ai sensi dell'art. 18 del decreto di cui al comma 1 garantisce le misure generali e specifiche per la protezione della salute della specializzanda, nonché gli ulteriori adempimenti che la legislazione vigente in materia di prevenzione, sicurezza e tutela della salute pone a carico dello stesso, esclusivamente per le attività svolte in locali e spazi dell'ASST medesima.

La specializzanda è tenuta all'osservanza delle disposizioni normative vigenti in tema di prevenzione e sicurezza nonché di quelle ulteriori eventualmente dettate dai regolamenti dell'ASST.

La specializzanda deve rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro.

Le Parti convengono che l'accertamento della idoneità sanitaria della specializzanda è effettuato a cura e spese della struttura sanitaria di prima assegnazione.

L'avvio della frequenza presso l'ASST è subordinato al recepimento del giudizio di idoneità sanitaria formulato dal medico competente della struttura sanitaria universitaria.

Lo studente è tenuto ad avere con sé ed esibire in caso di incidente biologico ovvero inchiesta epidemiologica i dati sierologici personali.

#### **8. Durata**

La presente convenzione entra in vigore alla data della sua sottoscrizione e ha durata pari a quella del tirocinio.

La presente convenzione potrà essere prorogata, previo accordo tra le Parti, per una durata non superiore ai diciotto mesi complessivi nell'arco degli anni di durata della scuola di specializzazione a cui lo specializzando è iscritto.

#### **9. Imposta di bollo e registrazione**

Il presente contratto è soggetto a registrazione in caso d'uso con imposta a carico del soggetto registrante. Le parti provvederanno ognuna per proprio conto agli oneri di cui a i sensi del DPR 26/10/1972 n. 642 e s.m.i. L'imposta di bollo, dovuta sul proprio esemplare è assolta in modo virtuale dall'Università ai sensi dell'autorizzazione dell'Agenzia delle Entrate di Vercelli n. 2/2003 del 12/06/2003 e successive integrazioni del 20/03/2014 e 12/05/2015.

Il Direttore della scuola di specializzazione  
Prof. Umberto Dianzani

ASST Papa Giovanni XXIII  
Il direttore generale  
Dott. Francesco Locati

**ATTESTAZIONE DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVO-CONTABILE** (proposta n. 302/24)

Oggetto: CONVENZIONE CON L'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DEL PIEMONTE ORIENTALE PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ PROFESSIONALIZZANTE PER SPECIALIZZANDI NON MEDICI IN FORMAZIONE SPECIALISTICA PRESSO STRUTTURE EXTRA RETE FORMATIVA.

**SC PROPONENTE**

Si attesta la regolarità tecnica del provvedimento, essendo state osservate le norme e le procedure previste per la specifica materia.

Si precisa, altresì, che:

A. il provvedimento:

- prevede
- non prevede

COSTI diretti a carico dell'ASST

B. il provvedimento:

- prevede
- non prevede

RICAVI da parte dell'ASST.

Bergamo, 29/04/2024

Il Direttore  
Dr. / Dr.ssa Vitalini Mariagiulia

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

---

**Publicata all'Albo Pretorio on-line  
dell'Azienda socio sanitaria territoriale  
"Papa Giovanni XXIII" Bergamo**

**per 15 giorni**

---